

dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indichi i criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

In tal modo si cerca di garantire, quantomeno a livello distrettuale, una certa uniformità di orientamento nelle scelte dei magistrati del pubblico ministero in ordine alla richiesta del concordato in appello o all'adesione ad esso.

Nonostante l'istituto previsto dell'art. 599 bis cod. proc. pen. venga generalmente definito **"patteggiamento in appello"**, deve rimarcarsi la differenza tra la disciplina del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. e quella del patteggiamento ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., dal momento che la natura dei due istituti risulta del tutto diversa: il patteggiamento è un rito alternativo al quale accedono numerosi benefici (il più rilevante dei quali è la riduzione della pena fino a un terzo); nel concordato, invece, non sussistono tratti di premialità, fatta eccezione per la notevole limitazione dell'alea derivante dal giudizio di appello, ridotta al semplice vaglio del giudice sull'accordo raggiunto tra le parti.

L'APPELLO

LEGITTIMATI



Procuratore della Repubblica presso il tribunale, procuratore generale presso la corte di appello, rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni, **l'imputato** personalmente o per mezzo di un **procuratore speciale** nominato anche prima della emissione del provvedimento, **il tutore** per l'imputato soggetto alla tutela e **il curatore speciale** per l'imputato incapace di intendere o di volere che non ha tutore, **il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento** ovvero **il difensore nominato a tal fine**.

La **parte civile**, la **persona offesa**, anche se non costituita parte civile, e **gli enti e le associazioni intervenuti** a norma degli artt. 93 e 94 cod. proc. pen., possono presentare **richiesta motivata** al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale

Per gli **INTERESSI CIVILI**: **l'imputato**, il **responsabile civile** la **persona civilmente obbligata** per la pena pecuniaria, la **parte civile**

CONTENUTO dell'atto di appello

L'atto di appello deve contenere, **a pena di inammissibilità (art. 581 cod. proc. pen. come modificato dal decreto legislativo n. 11 del 6 febbraio 2018)** la specifica indicazione:

- a) dei **capi** o dei **punti** della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) delle **prove** delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
- c) delle **richieste**, anche istruttorie
- d) dei **motivi**, con l'indicazione delle **ragioni di diritto** e degli **elementi di fatto** che sorreggono ogni richiesta.

In esso devono altresì essere indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso.

TERMINI

quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'art. 544, primo comma, cod. proc. pen.;

trenta giorni, nel caso previsto dall'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen.;

quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'art. 544, terzo comma, cod. proc. pen.

DECORRENZA

a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;

b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, secondo comma, cod. proc. pen., dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;

d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

MODALITÀ

Atto scritto presentato nella Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

42. APPELLO DELL'IMPUTATO AVVERSO LA SENTENZA DI CONDANNAAPPELLO DELL'IMPUTATO AVVERSO SENTENZA DI
CONDANNA

(art. 593, primo comma, cod. proc. pen) (1)

Alla Corte di Appello (2)
di _____

Il sottoscritto Avv. _____ (3) quale difensore di fiducia/di ufficio, come da nomina in atti/allegata/in calce di _____ nato a _____ il _____, imputato nel procedimento penale avente n. _____ R.G.N.R., per il reato di cui all'art. _____ (4) asseritamente commesso in _____ il _____,

PREMESSO

- che il proprio assistito è stato condannato con sentenza n. _____, emessa in data _____ dal Tribunale _____ in composizione monocratica/collegiale e depositata in data _____, alla pena di _____ per il reato/reati di cui sopra, (eventuale) pena condizionalmente sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali;

- che (eventuale) con la predetta sentenza il proprio assistito è stato, altresì, condannato alla pena accessoria della _____ ;

- tale decisione risulta viziata per i seguenti motivi di rito _____ (ad es. difetto di giurisdizione, incompetenza, difetto di attribuzione, assenza di una condizione di procedibilità) (5) e/o di merito _____ (5);

- che in ogni caso, la pena appare assolutamente eccessiva dal momento che _____ (6),

con il presente atto propone ai sensi degli artt. 571 e ss e 593 e ss. cod. proc. pen.

APPELLO

avverso la predetta sentenza, affinché la Corte di Appello, (eventuale) previa rinnovazione dei seguenti atti istruttori _____ (7), in riforma dell'impugnata sentenza provveda ad assolvere l'imputato dal reato ascrittogli con formula _____, ovvero, in via subordinata, contenere la pena inflitta nei limiti di _____ con concessione dei benefici di legge (8).

(eventuale) Alla presente si allegano: nomina e procura speciale.

Luogo e data

(sottoscrizione dell'avvocato) _____

(1)

L'appello va proposto nel termine di 15 giorni dalla lettura del dispositivo in udienza con motivazione contestuale, ovvero di 30 giorni dal deposito della motivazione, qualora non sia stata contestuale alla lettura del dispositivo. L'appello può essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. È nella facoltà delle parti proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata indirizzata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Sono inammissibili gli appelli inoltrati tramite fax o via P.E.C.

(2)

Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte d'appello; contro le sentenze della corte d'assise decide la corte d'assise d'appello; infine, contro le sentenze del giudice di pace l'appello si propone al tribunale.

(3)

L'atto di appello può essere predisposto e presentato solo ed esclusivamente da un avvocato.

(4)

Indicare il titolo di reato per il quale è intervenuta la sentenza di condanna.

(5)

L'impugnazione è inammissibile se non sono specificamente indicati: - i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; - le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; - le richieste, anche istruttorie; - i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

(6)

Ove si contesti la responsabilità del proprio assistito è opportuno impugnare, in via subordinata, anche la determinazione della pena, al fine di ottenerne una riduzione della stessa. Anche in questo caso dovranno essere indicate le ragioni di fatto e diritto su cui si fonda la doglianza.

(7)

Eventualmente potrà farsi richiesta di preliminare rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale indicando le richieste istruttorie, sempre che ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 603 cod. proc. pen.

(8)

Nel caso i benefici non siano stati già concessi in primo grado.